Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 13 giugno 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (*Palazzo del Ministero del Tesoro*) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 maggio 1967, n. 366.
Dichiarazione di inesigibilità di alcuni crediti dell'Opera nazionale ciechi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili nei confronti dei beneficiari del soppresso assegno alimentare continuativo corrisposto dall'Unione italiana ciechi con il fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, e successive modificazioni, ai quali, in attesa della definizione della domanda presentata a sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, l'Opera nazionale ciechi civili ha corrisposto l'acconto continuativo mensile di lire 10.000, crediti costituitisi a seguito del diniego della concessione del vitalizio da parte del Comitato di liquidazione e della Commissione di revisione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.

Art. 2.

I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili nei confronti dei non vedenti i quali, già ammessi al beneficio dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, sono risultati, a seguito di ulteriori accertamenti, forniti di redditi di lavoro, e ai quali pertanto è stata revocata la concessione a decorrere dalla data dell'occupazione al lavoro, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.

Art. 3.

A parziale modifica del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge i crediti dell'Opera nazionale ciechi civili per somme percette a titolo di assegno vitalizio fino alla data di pubblicazione della presente legge da minorati che risultino tali per cause di infortunio sul lavoro o di servizio.

Art. 4.

Le dichiarazioni d'inesigibilità di cui ai precedenti articoli hanno efficacia anche nei confronti delle persone le quali, in epoca successiva, per mutate condizioni visive o di bisogno, hanno ottenuto o riotterranno la concessione dell'assegno vitalizio, o della pensione, nelle forme e modi di legge.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 11 maggio 1967, n. 367.
Aumento dell'assegnazione annua alla Discoteca di Stato e concessione alla medesima di un contributo straordinario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegnazione annua di cui alla legge 4 febbraio 1958, n. 27, e all'articolo 14 della legge 23 giugno 1961, n. 520, destinata alle spese per la gestione della Discoteca di Stato è elevata, con decorrenza dall'anno finanziario 1966, da lire 22.500.000 a lire 40.000.000.

E' inoltre autorizzata, per le medesime finalità, una assegnazione straordinaria di lire 26.300.000.

Art. 2.

All'onere di lire 17.500.000, derivante dall'applicazione del primo comma del precedente articolo per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

All'onere di lire 26.300.000 di cui al secondo comma del precedente articolo si farà fronte, in derora alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, per lire 17.500.000, con riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 413 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 e, per lire 8.800.000, con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 418 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo luglio-dicembre 1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 maggio 1967, n. 368.

Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo straordinario di lire 300.000.000 ripartito in ragione di lire 100.000.000 annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1969.

Art. 2.

All'onere di lire 100.000.000 inerente all'anno finanziario 1967, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 29 maggio 1967, n. 369.

Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonchè ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza di malattia è estesa ai titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia e ferma restando la facoltà di opzione prevista dalla legge 26 luglio 1965, n. 975.

L'assistenza è dovuta ai titolari di pensione di cui al precedente comma ed ai rispettivi familiari conviventi ed a carico indicati all'articolo 1, comma secondo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, secondo le norme, limiti e modalità, previsti da quest'ultima legge e sue successive modificazioni e integrazioni, per la categoria dei coloni e mezzadri, e, secondo le norme, limiti e modalità previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per la categoria dei coltivatori diretti. Anche ai titolari di pensione di quest'ultima categoria l'assistenza è dovuta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Art. 2.

Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dal precedente articolo si provvede:

a) per i titolari di pensione della categoria dei coloni e mezzadri:

1) con una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,13 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Tale somma è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in aggiunta a quella prevista dall'articolo 6, secondo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692, e con i criteri indicati nel comma stesso;

2) con un contributo capitario da ripartirsi nella misura di un terzo a carico dei coloni e mezzadri e di due terzi a carico dei rispettivi concedenti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 5, terzo e quarto comma, della legge 26 febbraio 1963, n. 329.

La misura del contributo capitario predetto è determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del costo medio unitario delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla categoria dei pensionati, del numero medio dei soggetti che, ai sensi della presente legge, risultano iscritti nell'anno stesso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ovvero alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e tenuto conto del contributo di cui al punto 1);

b) per i titolari di pensione della categoria dei coltivatori diretti:

1) con una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,195 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Tale somma è corrisposta senza spese dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

2) con un contributo da ripartirsi annualmente a carico dei coltivatori diretti in addizionale alla aliquota di cui all'articolo 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

La misura del contributo predetto è determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base del costo delle prestazioni erogate nell'anno precedente alla categoria dei pensionati, del numero dei soggetti che, ai sensi della presente legge, risultano iscritti nell'anno stesso alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e tenuto conto del contributo di cui al punto 1).

Ferma restando la competenza delle Casse mutue comunali di malattia per la erogazione dell'assistenza medico-generica ai pensionati, l'onere relativo è posto a carico delle Casse mutue provinciali di malattia le quali tengono una contabilità separata per l'intera assistenza di malattia ai pensionati della provincia.

Art. 3.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie è tenuto a versare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano una quota parte del contributo di cui al precedente articolo 2, lettera *a*), punto 1), determinata in relazione al numero dei titolari di pensione della categoria dei coloni e mezzadri iscritti, a tale titolo, presso le Casse stesse.

Art. 4.

Il contributo di cui al precedente articolo 2, lettera *b*), punto 1), è ripartito dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti fra le singole Casse mutue provinciali di malattia sulla base del numero dei titolari di pensione alle stesse iscritti ai sensi dell'articolo 1 e tenuto conto del costo delle prestazioni sostenute da ciascuna di esse nell'anno precedente per la categoria dei pensionati.

Art. 5.

Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi previsti dal precedente articolo 2, lettere *a*) e *b*), a carico delle categorie dei coloni e mezzadri e rispettivi concedenti nonchè dei coltivatori diretti, è determinata come segue:

a) lire 24 per ogni giornata accertata per coloni e mezzadri ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

b) lire 16 per ogni giornata accertata a carico di ciascun nucleo familiare diretto coltivatore ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Art. 6.

Per il biennio 1967-1968, i lavoratori ammessi al trattamento di cui al primo e terzo comma del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, convertito in legge 16 febbraio 1967, n. 15, conservano, per tutto il periodo di ammissione al trattamento stesso, in deroga ai termini di cui all'articolo 30 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, il diritto a tutte le prestazioni sanitarie dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Per la copertura dell'onere derivante dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 1967 sino a tutto il 31 dicembre 1968, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde periodicamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in aggiunta alla somma prevista dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e con l'applicazione dei criteri ivi previsti, una ulteriore somma pari allo 0,075 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assistenza contro la tubercolosi.

Per quanto concerne la quota parte delle somme predette di competenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1405.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 maggio 1967, n. 370.

Modifiche al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, concernente sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana di cui al precedente articolo 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegato *A* alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, in aggiunta all'aliquota della imposta generale sull'entrata, dovuta una volta tanto, a norma dell'articolo 2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, si applica sulla entrata imponibile l'addizionale speciale nelle misure sotto indicate:

645	lane in massa	4 %
ex 646	peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria .	4 %
647	peli grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti	4 %
648	cascami di lana e di peli fini, puri o misti	4 %
649	sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti	4 %
650	lane e peli, cardati o pettinati . .	4 %

757 stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti, usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura, per la fabbricazione della pasta per carta, per pulitura di macchine od altri simili usi . . . . 4 % »

L'articolo 4 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non è dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti ovvero da ditte che producono filati diversi da quelli contemplati dal precedente articolo 1, contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.

A tal fine le imprese produttrici di feltri battuti devono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilità, alle Intendenze di finanza, per gli acquisti nel territorio dello Stato, o alla dogana, per l'importazione dall'estero, l'attività da esse esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attività stessa viene svolta e la loro potenzialità ed allegando a tale dichiarazione un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria sede, attestante le veridicità della dichiarazione stessa nonchè un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che l'impresa interessata non esercita l'attività di filatura.

Allo stesso scopo i fabbricanti che producono filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento debbono esibire alle Intendenze di finanza per gli acquisti nel territorio dello Stato delle materie prime tessili contemplate dal precedente articolo 3, o alla Dogana per l'importazione dall'estero delle stesse materie prime, apposito certificato rilasciato dai competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dal quale risulti che la ditta interessata esercita la produzione di tali filati.

Qualora le materie prime tessili acquistate nel territorio dello Stato o importate dall'estero, ai sensi del primo comma del presente articolo, vengano impiegate dall'acquirente o dall'importatore nella produzione di manufatti diversi da quelli contemplati dallo stesso primo comma ovvero vendute ad imprese esercenti attività diverse da quelle indicate nel comma medesimo, colui che utilizza le materie prime per i detti impieghi ovvero il venditore di esse è tenuto ad assolvere la addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 commisurata rispettivamente al prezzo all'ingrosso all'atto del passaggio al reparto d'impiego ovvero al prezzo di vendita effettivamente praticato, mediante emissione di fattura o di altro equivalente documento ».

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è sostituito dal seguente:

« Nel periodo in cui resterà in vigore l'addizionale speciale istituita dal precedente articolo 3, per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione della imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, prevista dalla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, sono aumentate in relazione al maggior onere derivante dall'addizionale medesima, mediante la applicazione delle seguenti aliquote integrative:

a) prodotti di cui all'articolo 12, lettera *b*), della legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 1,35 per cento;

b) prodotti elencati nella tabella allegato *B* alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 1,90 per cento esclusi i feltri battuti;

c) prodotti elencati nella tabella allegato *C* alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, contenenti lane, peli o crini in quantità superiore al 10 per cento: 2,50 per cento ».

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 maggio 1967, n. 371.

Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.

Per conseguire la nomina è necessario possedere i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica;

2) avere compiuto con esito favorevole i corsi di reclutamento previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Gli ufficiali in servizio permanente sono tratti:

1) dagli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;

2) dai marescialli in servizio permanente della Guardia di finanza, che abbiano superato un corso della durata di un anno, al quale siano stati ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami.

Art. 3.

L'ammissione al corso dell'Accademia ha luogo mediante concorso per esami a cui possono partecipare:

1) i giovani, anche se già alle armi, muniti di diploma di maturità classica o scientifica ovvero del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli Istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri ovvero del diploma di abilitazione magistrale, che abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 23°;

2) i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma o in rafferma della Guardia di finanza muniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente n. 1), che non abbiano superato il 30° anno di età.

Art. 4.

Gli aspiranti al concorso di ammissione al corso dell'Accademia di cui all'articolo 2, n. 1), devono possedere, oltre ai requisiti indicati nei precedenti articoli 1 e 3, anche i seguenti:

a) essere celibi o vedovi, e comunque senza prole;

b) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

c) essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale.

Art. 5.

I marescialli in servizio permanente aspiranti al concorso di ammissione al corso per la nomina ad ufficiale di cui al n. 2) dell'articolo 2, oltre a possedere i requisiti indicati nell'articolo 1 debbono avere età non superiore a quaranta anni e devono essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale.

Art. 6.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge.

Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi.

Art. 7.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui all'articolo 2 è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per le finanze.

I posti da assegnare alla forma di reclutamento di cui al n. 2) dell'articolo 2 non possono superare la metà di quelli messi a concorso, nello stesso anno, per gli allievi dell'Accademia.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso per ciascuna forma di reclutamento.

Art. 8.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo decorre:

a) per i provenienti dagli allievi dell'Accademia, da data successiva a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato;

b) per i provenienti dai marescialli, da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale del corso cui hanno partecipato, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dall'Accademia.

Art. 9.

Sono abrogati il regio decreto 24 luglio 1940, n. 1178, l'articolo 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 147.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1967, n. 372.

Ripartizione di ottantasette dei centocinquanta posti di professore universitario di ruolo istituiti con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, con decorrenza dall'anno accademico 1967-68.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1967-68, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di otto) per le esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di quarantatre) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di dieci), per l'assegnazione alle Facoltà e Scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte (e cioè in numero di ottantanove), per la ripartizione tra le Facoltà e Scuole per il normale incremento degli organici;

Vedute le motivate richieste delle Facoltà e Scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma e corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministero della pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte della Facoltà e Scuola interessata, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di dieci) riservati all'apertura dei concorsi delle discipline impartite per incarico da almeno 9 anni e dei posti (in numero di otto) destinati alle esigenze delle Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965 si provvederà con successivi decreti;

Ravvisata la necessità di procedere intanto alla ripartizione dei posti destinati all'incremento degli organici delle Facoltà o Scuole e al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1967-68, sono così ripartiti tra le Facoltà e Scuole di cui appresso, ottantasette posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della citata legge n. 62:

Sede	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI BARI	
Facoltà di Economia e commercio	1
Facoltà di Ingegneria: per il raddoppiamento della cattedra di Analisi matematica	1
Facoltà di Agraria	2
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	
Facoltà di Scienze politiche	1
Facoltà di Economia e commercio	1
Facoltà di Lettere e filosofia: per il raddoppiamento della cattedra di Letteratura greca	1
Facoltà di Medicina e chirurgia	1
Facoltà di Chimica industriale	1
Facoltà di Farmacia	1
Facoltà di Ingegneria: per il raddoppiamento della cattedra di Idraulica	1
UNIVERSITÀ DI CAGLIARI	
Facoltà di Giurisprudenza	1
Facoltà di Economia e commercio	1
Facoltà di Lettere e filosofia	1
UNIVERSITÀ DI CATANIA	
Facoltà di Economia e commercio	1
Facoltà di Lettere e filosofia	1
Facoltà di Medicina e chirurgia	1
Facoltà di Agraria	1
UNIVERSITÀ DI FIRENZE	
Facoltà di Giurisprudenza	1
Facoltà di Economia e commercio: per il raddoppiamento della cattedra di Statistica	1
Facoltà di Lettere e filosofia: per il raddoppiamento della cattedra di Letteratura italiana	1
Facoltà di Medicina e chirurgia	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di Farmacia	1
UNIVERSITÀ DI GENOVA	
Facoltà di Giurisprudenza	1
Facoltà di Economia e commercio	1
Facoltà di Farmacia	1
Facoltà di Ingegneria	1
UNIVERSITÀ DI MESSINA	
Facoltà di Giurisprudenza	1
Facoltà di Economia e commercio	1
UNIVERSITÀ DI MILANO	
Facoltà di Medicina e chirurgia: per il raddoppiamento della cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di Agraria	2
UNIVERSITÀ DI MODENA	
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
UNIVERSITÀ DI NAPOLI	
Facoltà di Giurisprudenza	1
Facoltà di Economia e commercio	1
Facoltà di Medicina e chirurgia: per il raddoppiamento della cattedra di Chimica biologica	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di Ingegneria	1
Facoltà di Architettura	1
UNIVERSITÀ DI PADOVA	
Facoltà di Giurisprudenza	1
Facoltà di Economia e commercio: per il raddoppiamento della cattedra di Ragioneria generale ed applicata	1
Facoltà di Medicina e chirurgia	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di Ingegneria: per il raddoppiamento della cattedra di Geometria	1
Facoltà di Agraria	1

Sede	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI PALERMO	
Facoltà di Giurisprudenza	1
Facoltà di Lettere e filosofia: per il raddoppiamento della cattedra di Geografia	1
Facoltà di Magistero	1
Facoltà di Medicina e chirurgia	1
Facoltà di Farmacia	1
UNIVERSITÀ DI PARMA	
Facoltà di Magistero	1
Facoltà di Medicina e chirurgia	2
UNIVERSITÀ DI PAVIA	
Facoltà di Giurisprudenza	1
Facoltà di Medicina e chirurgia	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
UNIVERSITÀ DI PERUGIA	
Facoltà di Giurisprudenza	1
Facoltà di Magistero: per il raddoppiamento della cattedra di Geografia	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di Medicina veterinaria	1
UNIVERSITÀ DI PISA	
Facoltà di Economia e commercio	1
Facoltà di Medicina e chirurgia: per il raddoppiamento della cattedra di Fisiologia umana	1
Facoltà di Ingegneria	1
Facoltà di Agraria	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
UNIVERSITÀ DI ROMA	
Facoltà di Economia e commercio	1
Facoltà di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali	2
Facoltà di Lettere e filosofia: per il raddoppiamento della cattedra di Storia dell'arte moderna	1
Scuola speciale per archivisti e bibliotecari	1
Facoltà di Medicina e chirurgia	1
Facoltà di Ingegneria: per il raddoppiamento della cattedra di Scienza delle costruzioni	1
UNIVERSITÀ DI SASSARI	
Facoltà di Giurisprudenza	1
Facoltà di Agraria	1
UNIVERSITÀ DI SIENA	
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
UNIVERSITÀ DI TORINO	
Facoltà di Giurisprudenza: per il raddoppiamento della cattedra di Diritto civile	1
Facoltà di Medicina e chirurgia	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	1
Facoltà di Agraria	1
UNIVERSITÀ DI TRIESTE	
Facoltà di Magistero	1
Facoltà di Ingegneria	1
POLITECNICO DI MILANO	
Facoltà di Ingegneria	1
POLITECNICO DI TORINO	
Facoltà di Architettura	1
ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI	
Facoltà di Scienze nautiche	1
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA E COMMERCIO E DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DI VENEZIA	
Facoltà di Lingue e letterature straniere	1

Art. 2.

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1967-68 saranno assegnati con successivo provvedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 72. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1967, n. **373.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

24) Papirologia;
25) Epigrafia greca;
26) Filologia italiana;
27) Filologia medioevale ed umanistica;
28) Paleografia greca;
29) Storia della critica;
30) Storia delle religioni;
31) Storia del risorgimento;
32) Storia delle dottrine economiche;
33) Sociologia.

Art. 22. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:

17) Filosofia della scienza;
18) Logica;
19) Storia della filosofia medioevale.

Art. 23. — La denominazione dell'insegnamento complementare di « Letteratura ispano-americana » inclusa tra le materie del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è cambiata in quella di « Lingua e letteratura ispano-americana ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 85. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. 374.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di « Contabilità di Stato ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 84. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 1967.

Regolamento concernente norme per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente la organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Considerato che il Consiglio di presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha deliberato, a termini dell'art. 5 della citata legge n. 283 del 2 marzo 1963, il regolamento concernente norme per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento concernente norme per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1967

MORO

Regolamento concernente norme per l'Amministrazione e la contabilità del Consiglio Nazionale delle Ricerche

TITOLO I

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 1.

Bilancio di previsione e anno finanziario

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione che indica le entrate che potranno essere accertate e le spese che potranno essere impegnate nell'anno al quale si riferisce.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 2.

Esercizio suppletivo

Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Art. 3.

Classificazione delle entrate

Le entrate sono classificate nei seguenti titoli:

1) contributi;
2) redditi e proventi;
3) alienazione di capitali fissi ed ammortamenti;
4) entrate che si compensano con le spese.

Ciascun titolo è ripartito in categorie, secondo la natura delle entrate, in capitoli, secondo il rispettivo oggetto, e, qualora si renda necessario, in articoli.

Art. 4.

Classificazione delle spese

Le spese sono classificate nei seguenti titoli:

1) spese di funzionamento, da suddividersi in due rubriche concernenti, ripettivamente, le spese generali e le spese per la ricerca, ivi comprese le spese di personale;
2) spese di investimento;
3) fondo di riserva;
4) spese che si compensano con le entrate.

Ciascun titolo è ripartito in categorie, secondo la natura delle spese, in sezioni, in base ai settori di intervento, in capitoli, secondo il rispettivo oggetto e, qualora si renda necessario, in articoli.

Art. 5.

Pareggio del bilancio di previsione

Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio nel loro integrale importo, senza alcuna riduzione per eventuali correlative spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Parimenti le spese devono essere iscritte in bilancio per lo intero loro ammontare senza riduzioni per effetto di qualsiasi entrata.

Le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio finanziario.

Nel bilancio di previsione è iscritto, come prima voce dell'entrata o della spesa, il presunto avanzo o disavanzo d'amministrazione dell'anno finanziario immediatamente precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce.

Art. 6.

Gestione unitaria

La gestione patrimoniale e finanziaria è unica per tutti gli organi del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio, restando vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.

Art. 7.

Predisposizione, deliberazione ed approvazione del bilancio

Il bilancio preventivo viene predisposto in base agli accertamenti di entrate ed agli impegni di spese dell'anno finanziario in corso, ai contributi assentiti dallo Stato o concessi da enti, istituti, associazioni o privati, alle proposte di spese dei vari servizi amministrativi e tecnici, nonchè alle direttive stabilite dal Consiglio di presidenza.

Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli iniziali dell'anno finanziario in corso, dando giustificazione delle variazioni in più o in meno. Esso, corredato di una relazione illustrativa, è sottoposto alla Giunta amministrativa che dovrà deliberarlo entro il 15 ottobre.

Immediatamente dopo la deliberazione della Giunta amministrativa, il bilancio è sottoposto al Collegio dei revisori dei conti che, entro il 30 ottobre, presenta la propria relazione sul bilancio stesso.

Il bilancio è, quindi, inoltrato all'Amministrazione di vigilanza per l'approvazione, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

Art. 8.

Variazioni di bilancio

Le proposte di nuove o maggiori spese in confronto del bilancio di previsione approvato sono fatte dal presidente del CNR e sottoposte alla deliberazione della Giunta amministrativa. I provvedimenti relativi a tali variazioni, corredati del parere del Collegio dei revisori dei conti, sono trasmessi alla Amministrazione di vigilanza per l'approvazione.

Non appena sia deliberato il conto consuntivo dell'anno finanziario scaduto, si provvede, altresì, alla variazione, ove del caso, dell'avanzo o disavanzo indicato presuntivamente nel bilancio di previsione.

Sono vietati gli storni di fondi tra residui e gli storni tra residui e competenza e viceversa.

Durante l'ultimo mese dell'anno finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione di bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.

Art. 9.

Prelevamento di fondi

I prelevamenti di fondi dalla Tesoreria dello Stato sulle somministrazioni disposte a titolo di contributo a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono gradualmente effettuati in conformità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Gli ordini di prelevamento dei predetti fondi sono firmati congiuntamente dal presidente o dal segretario generale, all'uopo delegato, e dal capo del Servizio di ragioneria o da chi lo sostituisce.

Gli assegni bancari relativi a fondi depositati presso la Banca d'Italia, gli assegni ed i postagiro emessi sui conti correnti postali intestati al Consiglio Nazionale delle Ricerche sono del pari firmati congiuntamente dal presidente o dal segretario generale, all'uopo delegato, e dal capo del Servizio di ragioneria o da chi lo sostituisce.

Art. 10.

Accertamento delle entrate

L'accertamento delle entrate si effettua sulla base di disposizioni legislative, decretazioni, convenzioni, contratti od altri titoli.

Le entrate accertate devono essere imputate cronologicamente alle rispettive voci di bilancio.

Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'anno finanziario costituiscono i residui attivi che sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.

Art. 11.

Riscossione delle entrate

La riscossione delle entrate dà luogo alla emissione di bollette di incasso che, numerate progressivamente, firmate dal capo del servizio di ragioneria o da chi lo sostituisce e munite del timbro di ufficio, devono contenere:

a) il nome e cognome del debitore;
b) la causale della riscossione;
c) l'importo in cifre ed in lettere;
d) la data di emissione.

Ai fini contabili le bollette d'incasso sono completate con la indicazione dell'anno finanziario al quale si riferiscono e del capitolo di competenza o dei residui al quale è iscritta l'entrata.

Art. 12.

Versamento di entrate varie

Le somme riscosse dagli organi del Consiglio Nazionale delle Ricerche per pagamenti effettuati da terzi a qualsiasi titolo sono annotate cronologicamente in appositi registri a cura dei percepienti e devono essere da essi versate, entro il terzo gior-

no successivo alla loro ricezione, all'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, oppure negli appositi conti correnti postali intestati al Consiglio stesso.

Art. 13.

Gestione delle spese

La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

Art. 14.

Assunzione di impegni di spesa

Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti con deliberazione della Giunta amministrativa.

Tuttavia, la Giunta amministrativa ha facoltà di delegare l'assunzione di impegni di spesa al presidente ed al segretario generale:

a) senza limite di importo, quando si tratti di spese derivanti da obblighi di legge o da contratti;

b) per importi, rispettivamente, non superiori a lire 30 milioni ed a L. 5.000.000, quando si tratti di spese diverse da quelle indicate nella lettera *a*).

Nessun impegno può essere assunto se non trova riscontro negli stanziamenti del bilancio di previsione, i quali non possono in nessun caso essere superati.

Art. 15

Spese a carico di più anni finanziari

Di regola gli impegni di spesa si riferiscono all'anno finanziario in corso. Tuttavia, quando ne ricorrano le circostanze, gli impegni di spesa possono essere ripartiti in più anni finanziari. Il relativo provvedimento deve specificare l'onere di competenza di ciascun anno.

I pagamenti derivanti dagli impegni di cui sopra devono essere contenuti nei limiti degli impegni assunti nei singoli anni finanziari.

Art. 16.

Registrazione degli impegni di spesa

Tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio — fatta eccezione per quelli comportanti oneri a carico delle dotazioni di funzionamento degli organi del Consiglio Nazionale delle Ricerche — devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti adottati ai termini dell'art. 14, al Servizio di ragioneria, che provvede alla registrazione dell'impegno della spesa, previa verifica della regolarità della relativa documentazione e dell'esatta imputazione, nel limite della disponibilità, al capitolo di pertinenza.

Gli atti, muniti degli estremi della registrazione di impegno, sono restituiti all'ufficio di provenienza.

Le spese impegnate e non pagate entro l'anno finanziario costituiscono i residui passivi che sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.

Art. 17.

Liquidazione delle spese

La liquidazione delle spese è effettuata dai competenti uffici dell'Amministrazione centrale, previo accertamento della esistenza dell'impegno e della regolarità delle forniture, dei lavori eseguiti o dei servizi prestati, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

La liquidazione degli stipendi, dei salari, delle indennità e di ogni altra competenza spettante al personale è effettuata mediante note di pagamento collettive o individuali.

Per la liquidazione delle spese a carico delle dotazioni di funzionamento degli organi di ricerca valgono le disposizioni di cui al seguente art. 22.

Art. 18.

Ordinazione e pagamento delle spese

Il pagamento delle spese liquidate ai sensi del precedente art. 17 viene ordinato con mandati firmati congiuntamente dal presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche o da funzionari appositamente delegati e dal capo del Servizio di ragioneria o da chi lo sostituisce.

Il Servizio di ragioneria verifica preventivamente:

a) la corrispondenza del mandato all'impegno;

b) la esatta imputazione al capitolo di spesa della competenza o dei residui;

c) la regolarità della documentazione.

I mandati sono tratti sull'Istituto bancario assuntore del Servizio di cassa del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 19.

Mandati di pagamento

I mandati di pagamento devono contenere:

a) l'indicazione dell'anno finanziario;

b) il capitolo al quale è imputata la spesa in conto competenza o in conto residui;

c) gli estremi dell'impegno;

d) la somma netta da pagare (in cifre ed in lettere) con la indicazione dell'importo lordo e delle singole ritenute operate;

e) il cognome e nome del creditore ed eventualmente delle persone autorizzate a riscuotere per suo conto ed a rilasciare quietanza;

f) le modalità di pagamento;

g) l'oggetto della spesa;

h) la data di emissione;

i) le firme delle persone autorizzate ad emetterli;

l) il timbro d'ufficio.

I mandati di pagamento sono resi esigibili in contanti, oppure, secondo le indicazioni dei creditori, con accreditamento in conto corrente postale, con commutazione in vaglia del Tesoro o in vaglia cambiario, con assegno non trasferibile o con versamento in conto corrente bancario.

I mandati di pagamento emessi a favore di enti tenuti ad effettuare la riscossione delle loro entrate contro rilascio di quietanze staccate da bollettario, devono recare l'indicazione dell'obbligo della presentazione, da parte dell'ente, della quietanza predetta, ad essere estinti in conformità.

Art. 20.

Documentazione dei mandati

Ogni mandato di pagamento è corredato:

dei documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori o delle forniture o dei servizi;

dei documenti attestanti la liquidazione della spesa;

dei buoni di carico, quando si tratti di beni inventariabili.

Per le spese che non vengano pagate in un'unica soluzione, la documentazione è allegata al primo mandato al quale si farà riferimento nei successivi.

Art. 21.

Servizio di cassa

Il servizio di cassa è affidato, con deliberazione della Giunta amministrativa e mediante convenzione, ad un istituto bancario di diritto pubblico.

Per particolari servizi il Consiglio Nazionale delle Ricerche può avvalersi di conti correnti postali.

I pagamenti all'estero sono eseguiti, in base a separate convenzioni, possibilmente a mezzo dello stesso istituto bancario al quale è affidato il servizio di cassa.

Tutti gli atti riguardanti il movimento e la gestione di cassa sono predisposti dal Servizio di ragioneria, che cura le occorrenti registrazioni.

Art. 22.

Spese a carico delle dotazioni di organi di ricerca

Le spese a carico delle dotazioni di funzionamento degli organi di ricerca, impegnate ai sensi dell'art. 14, sono disposte e liquidate dai direttori, in attuazione dei programmi approvati dagli organi direttivi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il Consiglio stesso.

L'ordinazione ed il pagamento delle spese suddette sono effettuati dai competenti uffici dell'Amministrazione centrale del CNR.

A valere sulle dotazioni di cui al primo comma del presente articolo possono, tuttavia, essere concesse ai direttori degli organi di ricerca anticipazioni di fondi nei limiti e con le modalità stabilite negli articoli 29 e seguenti del presente regolamento.

Art. 23.

Gestione dei fondi per l'esecuzione di singoli programmi di ricerca.

I fondi assegnati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche quali contributi per l'esecuzione di singoli programmi di ricerca sono gestiti dall'Amministrazione centrale del CNR quando i programmi di cui trattasi debbano essere svolti da organi dello

stesso Consiglio o quando si tratti di contratti di ricerca stipulati con Enti non soggetti a vigilanza dello Stato, ovvero con privati ricercatori.

Per i programmi che formino oggetto di contratti di ricerca stipulati tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e Università o altri enti soggetti alla vigilanza dello Stato, i contributi sono gestiti dalle dette Università od enti in base alle rispettive norme di funzionamento e con l'osservanza di quanto disposto dal successivo art. 24.

Qualora ricorrano speciali circostanze il Consiglio Nazionale delle Ricerche può riservarsi la gestione diretta anche dei contributi di cui al comma precedente.

Art. 24.
Rendiconto dei fondi assegnati per singoli programmi di ricerca

Le Università e gli enti che, secondo il disposto dell'art 23, secondo comma, gestiscano in base alle proprie norme i contributi erogati dal CNR per l'esecuzione di singoli programmi di ricerca, sono tenuti a presentare al Consiglio stesso il rendiconto delle spese effettuate, corredato di copia conforme dei documenti giustificativi delle spese medesime e corredato, per quanto riguarda i beni inventariabili, dei buoni di assunzione in carico a favore del CNR.

Qualora nel corso di esecuzione dei programmi predetti si rendesse necessario procedere a costruzioni edilizie o ad acquisti di autovetture, le Università e gli enti di cui al primo comma sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione al CNR.

Art. 25.
Proprietà dei materiali inventariabili

Tutti i materiali inventariabili acquistati con i fondi del Consiglio Nazionale delle Ricerche restano di proprietà del Consiglio stesso, chi li concede in uso all'assegnatario per lo svolgimento della ricerca, con facoltà per lo stesso Consiglio di disporne il trasferimento al termine della ricerca medesima.

Art. 26.
Contributi vari

Per la utilizzazione dei contributi concessi dal CNR per concorrere alle spese inerenti ad iniziative di ricerca scientifica che richiedano l'espletamento di missioni di studio in Italia o all'estero, ovvero la partecipazione a congressi scientifici e seminari, la organizzazione di mostre e manifestazioni culturali e la stampa degli atti relativi, la redazione e pubblicazione di opere o di periodici scientifici o similari necessità, è fatto obbligo ai beneficiari, di presentare, ove non possa essere esibito il relativo rendiconto, una dichiarazione comprovante l'impiego dei contributi ricevuti.

Art. 27.
Impiego dei fondi assegnati

I fondi assegnati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche devono essere impiegati esclusivamente per i fini contemplati nel provvedimento di assegnazione.

Art. 28.
Ricerche finanziate da terzi

I fondi messi a disposizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche da enti, imprese o privati per particolari fini affluiscono ad appositi capitoli di entrata del bilancio, in corrispondenza dei quali sono istituiti correlativi capitoli di spesa.

Art. 29.
Anticipazioni di fondi

Entro i limiti degli impegni assunti ai sensi del precedente art. 14, possono essere concesse a persone preposte alla direzione di servizi o di organi del CNR, ovvero ad enti o persone con i quali siano stati stipulati contratti di ricerca con gestione diretta dei fondi da parte dello stesso Consiglio, anticipazioni di fondi da depositare, di regola, su conti correnti costituiti presso l'istituto bancario di cui all'art. 21 o presso altre banche ed intestati al Consiglio Nazionale delle Ricerche, con facoltà di prelevamento a firma delle persone predette o dei legali rappresentanti degli enti sopracitati.

Le anticipazioni non possono superare l'importo di lire 5 milioni, salvo casi particolari da sottoporre, di volta in volta, all'approvazione della Giunta amministrativa.

I titolari delle anticipazioni devono scritturare in appositi registri le somme spese e produrre rendiconto documentato, a norma del successivo art. 30.

Art. 30.
Rendiconto delle anticipazioni

Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza di ogni trimestre, i titolari delle anticipazioni di cui al precedente articolo devono produrre all'Amministrazione centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, anche se negativo, il rendiconto delle somme erogate durante il trimestre scaduto, corredandolo dei documenti originali di spesa e, per quanto riguarda i beni inventariabili, dei buoni di assunzione in carico.

Il rendiconto può essere presentato anche prima della scadenza trimestrale, allorchè le spese effettuate abbiano raggiunto i due terzi dell'anticipazione ricevuta.

Il rendiconto va prodotto in doppio esemplare, uno dei quali, munito del visto di regolarità e di scarico a firma del presidente o del segretario generale, all'uopo delegato, e del capo del Servizio di ragioneria o di chi lo sostituisce, è restituito al titolare dell'anticipazione, al quale, occorrendo, può essere concessa nuova anticipazione a reintegro.

Art. 31.
Situazione delle anticipazioni di fondi

Il Servizio di ragioneria cura la registrazione delle somme corrisposte a titolo di anticipazione su apposito conto per ciascun assegnatario, scritturando a discarico l'importo dei rendiconti riscontrati regolari.

Entro due mesi dalla scadenza di ogni trimestre, segnala al segretario generale le anticipazioni per le quali non risulti pervenuto alcun rendiconto.

TITOLO II

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 32.
Beni

I beni del Consiglio Nazionale delle Ricerche si distinguono in beni immobili e mobili e sono descritti in separati registri-inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli.

Art. 33.
Inventario dei beni immobili

I beni immobili sono descritti in appositi inventari tenuti dal competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con le seguenti indicazioni:

a) il luogo di ubicazione dei beni, l'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza ed i dati catastali;

c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e) gli eventuali redditi.

Per i beni affidati agli organi di ricerca, i registri-inventari sono tenuti in doppio originale, di cui uno presso l'organo stesso e l'altro presso il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 34.
Consegnatari dei beni mobili

I beni mobili, esclusi i materiali di consumo, sono dati in consegna ad agenti responsabili con appositi inventari.

Gli agenti responsabili sono:

1) il consegnatario, per l'Amministrazione centrale del CNR;

2) i direttori degli organi di ricerca;

3) i destinatari dei contributi concessi per l'esecuzione di programmi di ricerca.

Gli inventari sono redatti in duplice esemplare, di cui uno è conservato presso il competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'altro dagli agenti che sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.

Art. 35.
Inventario dei beni mobili

L'inventario dei beni mobili contiene:

a) l'indicazione del luogo in cui si trovano;

b) la loro denominazione e descrizione secondo la natura e la specie;

c) la quantità o il numero;
d) la classificazione: « nuovo », « usato », « fuori uso »;
e) il valore.

I beni mobili si iscrivono in inventario al loro prezzo di acquisto, ovvero al valore di stima o di mercato quando siano pervenuti per altra causa.

Oltre all'inventario gli agenti consegnatari devono tenere un registro di carico e scarico in corrispondenza coll'inventario stesso.

Art. 36.
Carico e scarico dei beni mobili

I beni mobili sono inventariati a cura del competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche sulla base di buoni di carico a firma dell'agente responsabile.

La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del segretario generale del Consiglio Nazionale delle ricerche, sulla base di motivate proposte degli agenti responsabili.

Il provvedimento indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della redazione dei verbali di scarico.

Il competente ufficio, sulla scorta di detti verbali, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Dei provvedimenti di cancellazione viene data notizia alla Giunta amministrativa ogni trimestre.

Le apparecchiature scientifiche ed ausiliarie della ricerca, nonchè il materiale bibliografico dati in uso ad istituti o laboratori dipendenti dallo Stato o ad enti vigilati dallo Stato possono essere cancellati dall'inventario del Consiglio Nazionale delle Ricerche dopo 10 anni dalla data di acquisto e trasferiti a titolo gratuito in proprietà degli enti consegnatari, previa deliberazione della Giunta amministrativa.

Art. 37.
Passaggio di carico dei beni immobili e mobili

Nel caso di passaggio di carico di beni immobili e mobili da uno ad altro agente responsabile, viene redatto verbale di consistenza dei beni stessi.

Copia del verbale viene trasmessa al competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche per i conseguenti adempimenti.

Art. 38.
Chiusura annuale degli inventari

Gli inventari sono tenuti aggiornati dagli agenti responsabili e sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.

Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dagli agenti responsabili al competente ufficio della Amministrazione centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche entro un mese dalla chiusura dell'anno finanziario.

La situazione riassuntiva patrimoniale è fornita dal competente ufficio a quello di Ragioneria entro due mesi dalla chiusura dell'anno, ai fini della formazione del conto patrimoniale.

Art. 39.
Ricognizione dei beni immobili e mobili

Almeno ogni sei anni si provvede alla ricognizione dei beni immobili e mobili, anche al fine della rilevazione degli eventuali beni non più utilizzabili.

Art. 40.
Materiali di consumo

Gli organi del Consiglio Nazionale delle Ricerche provvedono alla tenuta di una contabilità per i materiali di consumo mediante schedario analitico a quantità e valore.

In ogni scheda vengono annotati:

in entrata: quantità, prezzo unitario ed importo dei materiali ricevuti;

in uscita: quantità, prezzo unitario ed importo dei materiali utilizzati con l'indicazione sulla scheda o sul documento di scarico dell'impiego fattone.

Alla fine dell'anno finanziario il riepilogo delle rimanenze per quantità e valore viene comunicato al Servizio di ragioneria.

Art. 41.
Inventario del materiale bibliografico

L'inventario del materiale bibliografico esistente presso l'Amministrazione centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche o dato in consegna agli organi di ricerca, è costituito da appositi registri cronologici tenuti da funzionari responsabili.

Almeno ogni sei anni si provvede ad accertare la consistenza del materiale bibliografico.

Art. 42.
Contratti

Agli acquisti, alle forniture, alle permute, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, ai trasporti ed ai servizi in genere occorrenti al Consiglio Nazionale delle Ricerche, si provvede con contratti da stipularsi, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, od anche mediante obbligazioni stese in calce al capitolato, mediante atti separati di obbligazione sottoscritti da chi presenta l'offerta, o, infine, mediante lettere di commessa ed ordinazioni, secondo gli usi vigenti nei rapporti con ditte commerciali.

I contratti sono preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

Sono ammesse le forme dell'appalto-concorso e della trattativa privata nei casi indicati nei successivi articoli 45 e 46.

I contratti sono firmati a nome del CNR dal presidente o, per sua delega, qualora l'importo non superi la somma di L. 30.000.000, dal segretario generale o da altro funzionario, salvo quanto disposto dal successivo art. 47.

Art. 43.
Asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso all'albo del Consiglio Nazionale delle Ricerche e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Consiglio stesso ed in uno o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara. Dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso nel predetto Bollettino ufficiale è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso contiene le norme che regolano l'asta e tutte le condizioni e prescrizioni da osservare per essere ammessi a concorrere, ed in particolare se la gara si effettui:

a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo prestabilito ed indicato in una scheda segreta;

b) ovvero per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

Apposita Commissione, nominata dal presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, procede, nel giorno stabilito ed in pubblica seduta, all'apertura dei plichi contenenti le offerte. Alla seduta assiste un membro del Collegio dei revisori dei conti del CNR.

Il processo verbale della seduta, sottoscritto dai componenti della predetta Commissione, viene trasmesso alla Giunta amministrativa del CNR che delibera in ordine all'aggiudicazione.

Art. 44.
Licitazione privata

La licitazione privata ha luogo:

a) a mezzo di lettera con la quale si invitano le ditte ritenute idonee a presentare le loro offerte per iscritto in luogo, giorno ed ora prestabiliti;

b) mediante l'invio alle ditte ritenute idonee di uno schema di contratto in cui è descritto l'oggetto e sono riportate le condizioni generali e particolari di appalto o di vendita, con l'invito a restituirlo, munito della propria firma e con l'offerta del prezzo in base al quale le ditte medesime sarebbero disposte ad eseguire il contratto, o con la indicazione del miglioramento del prezzo base, se questo sia stato stabilito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La Giunta amministrativa, previo parere di una apposita Commissione tecnica all'uopo incaricata, procede alla scelta delle ditte da invitare alla gara.

Altra Commissione, nominata dal presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, procede, nel giorno stabilito ed in pubblica seduta, all'apertura dei plichi contenenti le offerte. La Commissione esprime, successivamente, parere scritto per la scelta dell'offerta che riterrà più idonea, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie

di capacità e serietà che presentano gli offerenti. Alle operazioni di cui sopra assiste un membro del Collegio dei revisori dei conti del CNR.

I processi verbali, sottoscritti dai componenti della Commissione di cui al comma precedente, vengono trasmessi alla Giunta amministrativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche che, con giudizio insindacabile, delibera in ordine alla aggiudicazione.

I motivi del ricorso alla licitazione privata devono essere indicati nella delibera con la quale il relativo contratto viene approvato.

Art. 45.

Appalto-concorso

E' ammessa la forma dell'appalto-concorso per gli appalti di opere o di lavori o di forniture speciali per la cui esecuzione il Consiglio Nazionale delle Ricerche ritenga di doversi servire dei progetti di ditte di provata competenza scientifica, tecnica o artistica.

Le persone o le ditte prescelte dalla Giunta amministrativa previo parere di apposita Commissione tecnica, all'uopo incaricata, sono invitate, con lettera raccomandata, a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti nell'invito, il progetto dei lavori o delle forniture con i relativi prezzi.

Altra Commissione, nominata dal presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, procede, nel giorno stabilito ed in pubblica seduta, all'apertura dei plichi contenenti le offerte. La Commissione esprime, successivamente, parere scritto per la scelta del progetto, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti. Alle operazioni di cui sopra assiste un membro del Collegio dei revisori dei conti del CNR.

I processi verbali, sottoscritti dai componenti della Commissione di cui al comma precedente, vengono trasmessi alla Giunta amministrativa del CNR che, con giudizio insindacabile, delibera in ordine alla aggiudicazione.

Art. 46.

Trattativa privata

E' ammessa la trattativa privata:

a) quando si tratti di privative industriali;

b) quando si tratti di prodotti d'arte, macchine, strumenti, e lavori che, per le specifiche caratteristiche richieste, non possano essere forniti che da una sola ditta;

c) quando la licitazione privata sia andata deserta;

d) quando l'urgenza od altre speciali ed eccezionali circostanze non consentano il procedimento della gara;

e) quando si tratti di forniture o lavori di importo non superiore a L. 10.000.000, ove non si ritenga di potervi provvedere con licitazione privata;

f) quando si tratti di acquisto o di locazione di immobili.

Art. 47.

Competenza degli organi per le gare e per le trattative private

L'asta pubblica, la licitazione privata e l'appalto-concorso, nonchè i conseguenti contratti, sono riservati alla esclusiva competenza dell'Amministrazione centrale del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Per forniture, lavori, trasporti e servizi inerenti l'attuazione dei programmi di ricerca, la trattativa privata, nei casi consentiti dall'art. 46, può essere svolta anche dai direttori degli organi di ricerca, ai quali, previa deliberazione della Giunta amministrativa, può essere delegata la stipulazione dei relativi contratti, sempre che non superino l'importo di L. 5.000.000.

I motivi del ricorso alla trattativa privata ed i criteri per la scelta delle ditte devono essere preventivamente precisati con provvedimento degli organi dell'Amministrazione centrale del CNR competenti a deliberare i relativi impegni di spesa o, quando si tratti di trattative private da svolgersi a cura dei direttori di organi di ricerca, con dichiarazione dei direttori medesimi, i quali sono tenuti ad inviare la dichiarazione stessa all'Amministrazione centrale del CNR.

Art. 48.

Approvazione ed efficacia dei contratti

L'atto di aggiudicazione è definitivo per il Consiglio Nazionale delle Ricerche solo dopo l'avvenuta deliberazione e la firma del contratto da parte dei competenti organi del Consiglio stesso, mentre impegna immediatamente l'altra parte contraente.

Gli schemi dei contratti, fatta eccezione per quelli indicati nell'art. 47, secondo comma, sono trasmessi al competente ufficio dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche che accerta l'esatta osservanza delle disposizioni in materia contrattuale e delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il Consiglio stesso e cura la tenuta del libro repertorio generale sul quale verranno registrati, dopo la stipulazione, i contratti sopramenzionati.

I contratti di importo superiore a L. 30.000.000 sono soggetti, oltre che all'approvazione della Giunta amministrativa, al parere preventivo di un'apposita Commissione tecnico-giuridica nominata dal presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 49.

Lavori, forniture e servizi in economia

Possono essere eseguiti in economia lavori, forniture e servizi fino all'importo di L. 2.000.000.

Il limite di somma di cui al primo comma non si applica alla costruzione diretta da parte degli organi del CNR di apparecchiature di ricerca.

Art. 50.

Collaudo dei lavori e forniture

Tutti i lavori e le forniture dati in appalto od eseguiti in economia sono soggetti a collaudo parziale e finale secondo le norme stabilite nel contratto.

I collaudi dei lavori e delle forniture sono fatti da esperti o, qualora l'importo superi la somma di lire trenta milioni, da apposite Commissioni, da nominarsi dal presidente del CNR.

Il collaudo non può essere fatto dalla stessa persona che ha diretto o sorvegliato la esecuzione dei lavori.

Art. 51.

Cauzione - Penalità

A garanzia della esecuzione dei contratti, derivanti da asta pubblica, da licitazione privata o da appalto-concorso, le ditte devono prestare idonea cauzione.

Si può prescindere dalla cauzione subordinatamente a miglioramento del prezzo o per notoria solidità della ditta.

Si possono stabilire penalità per inadempienze o ritardi nella esecuzione dei contratti.

Art. 52.

Divieto di suddivisione di lavori e forniture

I contratti o le convenzioni concernenti spese continuative o lavori e forniture riguardanti un unico oggetto non possono essere divisi in più lotti, salvo che la suddivisione risulti più vantaggiosa per il Consiglio Nazionale delle Ricerche in base a motivata deliberazione della Giunta amministrativa.

Art. 53.

Riserve degli appaltatori e transazioni

La definizione delle eventuali riserve formulate dalle ditte appaltatrici dei lavori o forniture e le proposte di transazione devono formare oggetto di deliberazione da parte dei competenti organi del Consiglio Nazionale delle Ricerche e, qualora l'importo di esse superi i cinque milioni, la deliberazione stessa è adottata previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

TITOLO III

RENDICONTO GENERALE

Art. 54.

Predisposizione, deliberazione ed approvazione del rendiconto generale

Il rendiconto generale, unico per tutta l'Amministrazione del Consiglio Nazionale delle ricerche, si compone del conto finanziario e del conto patrimoniale.

Esso è predisposto, entro il 10 aprile successivo alla chiusura dell'anno finanziario, dal Servizio di ragioneria, corredato di una relazione amministrativa intesa ad illustrare gli aspetti più salienti della gestione cui si riferisce, ed è comunicato al Collegio dei revisori dei conti che redige la propria relazione entro 15 giorni dal ricevimento degli elaborati.

Il rendiconto generale, con le annesse dette relazioni, è deliberato entro il 30 aprile dalla Giunta amministrativa, ed è poi trasmesso in doppio esemplare alla Amministrazione di vigilanza per l'approvazione.

Art. 55.
Deliberazioni conseguenziali all'approvazione del rendiconto

Dopo la delibera della Giunta amministrativa, si provvede, ove del caso, alla rettifica dell'avanzo o disavanzo applicato in via presuntiva al bilancio di previsione dell'anno finanziario in corso.

Art. 56.
Conto finanziario

Il conto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per categorie, per sezioni, per capitoli od, eventualmente per articoli, per competenza e residui.

Per la competenza sono indicate:

a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;

b) le somme accertate od impegnate;

c) le somme riscosse o pagate;

d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

e) le differenze in più o in meno tra accertamenti od impegni e le correlative previsioni definitive.

Per i residui sono indicati:

a) l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;

b) le variazioni in più o in meno per riaccertamento;

c) le somme riscosse o pagate in conto residui;

d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare.

Sono, infine, dimostrati:

a) gli incassi ed i pagamenti fatti nell'anno complessivamente in conto competenza ed in conto residui ed il fondo di cassa o il deficit finale;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere o da pagare alla chiusura dell'anno finanziario;

c) l'avanzo o disavanzo di amministrazione.

Art. 57.
Conto patrimoniale

Il conto patrimoniale indica la consistenza degli elementi che compongono il patrimonio al principio dell'anno finanziario, evidenziando le variazioni intervenute nelle singole voci dell'attivo e del passivo durante l'anno stesso, comprese le variazioni di natura non finanziaria (deperimenti, ammortamenti, insussistenze, sopravvenienze, etc.) e la consistenza alla fine dell'anno, distintamente e nel complesso per i seguenti gruppi:

attività e passività finanziarie;
beni immobili e mobili, materiale scientifico ed artistico;
beni di terzi

e pone in evidenza il miglioramento o il peggioramento del patrimonio netto alla fine dell'anno finanziario in confronto con le risultanze iniziali.

In appositi allegati viene data la dimostrazione della situazione amministrativa e del conto economico comprendente il risultato della gestione.

Art. 58.
Riduzione ed eliminazione dei residui attivi

I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione. Le relative variazioni debbono formare oggetto di apposito elenco, per categorie, per sezioni, per capitoli ed, eventualmente, per articoli di bilancio, da allegare con la deliberazione giustificativa della Giunta amministrativa al conto consuntivo della gestione finanziaria.

Art. 59.
Gestione dei residui passivi

In nessun caso si può iscrivere tra i residui passivi degli anni decorsi alcuna somma che non sia stata compresa negli impegni assunti nella gestione di competenza di un precedente anno finanziario.

Nessun pagamento in conto dei residui passivi può essere effettuato in eccedenza al fondo rispettivamente conservato ai residui.

Art. 60.
Conservazione dei residui passivi

I residui passivi sono conservati non oltre il secondo anno finanziario successivo a quello in cui è stata impegnata la spesa.

Tuttavia possono assere mantenuti in bilancio fino al quinto anno successivo:

a) quando provengano da contributi riscossi e non erogati in tutto o in parte, corrisposti da amministrazioni, enti o privati per il funzionamento dei servizi o istituti o per ricerche, studi, esperimenti specificatamente indicati e che il Consiglio abbia preso impegno di compiere;

b) quando si riferiscano a somme che il Consiglio abbia assunto l'obbligo contrattuale di pagare per opere prestate o lavori o forniture eseguite;

c) quando riguardino impegni concernenti la costituzione e l'impianto di organi di ricerca propri del Consiglio Nazionale delle Ricerche per i quali la relativa deliberazione consenta un termine di pagamento ultrabiennale.

I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti, previa deliberazione della Giunta amministrativa, in conto competenza, quando sorga la necessità per il loro pagamento, richiesto dai creditori, e sempre che i diritti di questi non siano prescritti.

Art. 61.
Economie di spese

Chiuso l'anno finanziario, la eventuale differenza verificatasi tra lo stanziamento di spesa di ciascun capitolo di bilancio di previsione e le somme rispettivamente impegnate costituisce economia.

Art. 62.
Trasferimento dei residui

I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'anno finanziario successivo, separatamente dalla competenza del medesimo, e con l'indicazione dell'anno dal quale derivano.

Art. 63.
Scritture finanziarie e patrimoniali

Le scritture finanziarie, relative alla gestione del bilancio, devono consentire, sia per la competenza, sia, separatamente, per i residui, la rilevazione della situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte di ciascuno stanziamento attivo e passivo, la situazione delle somme introitate e pagate e le rimanenze da riscuotere e da pagare.

Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio al principio dell'anno finanziario, le variazioni che nel corso dell'anno stesso sono ad esso recate dalla gestione del bilancio o derivanti da altre cause e la consistenza alla fine dell'anno finanziario.

Le forme delle scritture finanziarie e patrimoniali sono stabilite con determinazione della Giunta amministrativa.

Il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche
CAGLIOTI

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

(5967)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1967.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio di un francobollo commemorativo di Arturo Toscanini nel centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 884, con il quale è stata autorizzata la emissione di francobolli celebrativi o commemorativi per l'anno 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo commemorativo di Arturo Toscanini nel centenario della nascita, nel valore di L. 40.

Detto francobollo è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40×30; formato stampa: mm. 37×27; la perforatura è formata da quattordici dentelli su due centimetri; tiratura: venti milioni di esemplari; colori: viola bluastro e giallo caldo; ogni quartino si compone di cinquanta esemplari.

La vignetta, poggiante sul lato lungo del formato, è la rielaborazione di una fotografia di Toscanini nell'atto di dirigere, eseguita dal fotografo americano R. Hupka e stampata nel libro « This was Toscanini » di S. Antek, edito dalla Vanguard Press, Inc. di New York.

Sul lato sinistro del francobollo, la testa e la mano destra del Maestro, impugnante la bacchetta, emergono illuminate dal fondo che nella parte destra è quasi per intero occupato dalle scritte che, dall'alto in basso, una parola sotto l'altra, sono: « POSTE ITALIANE », « ARTURO TOSCANINI » e le date di nascita e di morte « 1867-1957 »; in basso a destra è indicato il valore « L. 40 ». Tali leggende sono tutte a mezza tinta, meno il nome del Maestro, che è completamente bianco.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1968 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1967
Registro n. 21 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 245

(5902)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1967.

Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni generali « La Svizzera », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, ad esercitare le assicurazioni nel ramo « aeronautica ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni generali « La Svizzera », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni in vari rami danni, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « aeronautica »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni generali « La Svizzera », con sede in Zurigo e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « aeronautica ».

Roma, addì 26 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(5899)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1967.

Autorizzazione alla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « F.A.T.A. - Fondo Assicurativo Tra Agricoltori », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « F.A.T.A. - Fondo Assicurativo Tra Agricoltori », con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla vita e in vari rami danni, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo a tutte le garanzie previste nel ramo credito;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1954, con il quale l'impresa richiedente è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito limitatamente alle vendite rateali;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « F.A.T.A. - Fondo Assicurativo Tra Agricoltori », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo credito in tutte le forme consentite.

Roma, addì 26 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(5897)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 109090 del 26 febbraio 1966, l'Istituto tecnico industriale « E. Fermi » di Napoli è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 3.503.150 disposta in suo favore dal Comitato promotore per l'istituzione di una borsa di studio in memoria dell'« ing. Ettore Rossi », ispettore del Ministero della publica istruzione.

(5911)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Canicattì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Canicattì (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6118)

Autorizzazione al comune di Resina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Resina (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6119)

Autorizzazione al comune di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Roio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.454.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6120)

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1967, il comune di Scaletta Zanclea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.666.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6121)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1967, il comune di Sant'Alessio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.4000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6122)

Autorizzazione al comune di San Salvatore di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1967, il comune di San Salvatore di Fitalia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.661.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6123)

Autorizzazione al comune di San Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1967, il comune di San Filippo del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.080.796, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6124)

Autorizzazione al comune di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Castel di Iudica (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.084.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6125)

Autorizzazione al comune di Mussomeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Mussomeli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.473.952, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6126)

Autorizzazione al comune di Motta Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Motta Sant'Anastasia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.986.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6127)

Autorizzazione al comune di Rometta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1967, il comune di Rometta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.667.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6128)

Autorizzazione al comune di Rodi Milici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1967, il comune di Rodi Milici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.497.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6129)

Autorizzazione al comune di Mongiuffi Melia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1967, il comune di Mongiuffi Melia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.709.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6130)

Autorizzazione al comune di Mazzarrà Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1967, il comune di Mazzarrà Sant'Andrea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.379.748, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6131)

Autorizzazione al comune di Realmonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1967, il comune di Realmonte (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.361.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6132)

Autorizzazione al comune di Ribera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1967, il comune di Ribera (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.325.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6133)

Autorizzazione al comune di Sambuca di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1967, il comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.726.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6134)

Autorizzazione al comune di San Biagio Platani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1967, il comune di San Biagio Platani (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.655.281, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6135)

Autorizzazione al comune di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1967, il comune di Lipari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.928.564, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6136)

Autorizzazione al comune di Frazzanò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1967, il comune di Frazzanò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.502.687, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6137)

Autorizzazione al comune di Sant'Alfio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Sant'Alfio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6138)

Autorizzazione al comune di Tremestieri Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Tremestieri Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.490.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6139)

Autorizzazione al comune di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Cento (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6140)

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Francavilla Fontana (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6141)

Autorizzazione al comune di Calamonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1967, il comune di Calamonaci (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.294.577, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6142)

Autorizzazione al comune di Cattolica Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1967, il comune di Cattolica Eraclea (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.555.762, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6143)

Autorizzazione al comune di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1967, il comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.103.796, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6144)

Autorizzazione al comune di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1967, il comune di Porto Empedocle (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 277.748.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6145)

Autorizzazione al comune di Racalmuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1967, il comune di Racalmuto (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.854.153, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6146)

Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1967, il comune di Ravanusa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 203.039.444, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6147)

Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1967, il comune di Raffadali (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.315.009, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6148)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1967, il comune di Frattamaggiore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 233.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6149)

Autorizzazione al comune di Castilenti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Castilenti (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.717.679, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6150)

Autorizzazione al comune di Molazzana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Molazzana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 952.164, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6151)

Autorizzazione al comune di Montecopiolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Montecopiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.337.026, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6152)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Bari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 120.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6153)

Autorizzazione al comune di Posta Fibreno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Posta Fibreno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6154)

Autorizzazione al comune di Tramutola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Tramutola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.045.648, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6155)

Autorizzazione al comune di Montorio nei Frentani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Montorio nei Frentani (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.011.152, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6156)

Autorizzazione al comune di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1967, il comune di Zambrone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.650.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6157)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Roma Fiorita » (già « Cooperativa di consumo fra gli addetti ai giardini del comune di Roma »), con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 maggio 1967, la Società cooperativa di consumo « Roma Fiorita (già « Cooperativa di consumo fra gli addetti ai giardini del comune di Roma »), con sede in Roma, costituita per rogito Panzironi in data 12 ottobre 1944, repertorio 11068, è sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Gasparini.

(5756)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Vinicola Francavillese », con sede in Francavilla Fontana (Brindisi).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 23 maggio 1967, la Società cooperativa agricola « Vinicola Francavillese », con sede in Francavilla Fontana (Brindisi) alla contrada Casalino, costituita per rogito Francesco Marsella in data 27 marzo 1960, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giuseppe Zuffianò.

(5757)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5958 25/A D.P. — Data: 8 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione: Pierantoni Claudio fu Pietro — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 9500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 241 D.P. — Data: 12 gennaio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Palermo — Intestazione: Messina Epifanio, nato a Valledolmo il 14 marzo 1924 — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 3.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 maggio 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(5565)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 12 giugno 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,04	625 —	625,08	625,03	625,03	625,05	625,01	625,03	625,05	625 —
$ Can.	578,11	578,40	578,25	578 —	578 —	578 —	578,35	578 —	578 —	578 —
Fr. Sv.	144,75	144,74	144,80	144,78	144,65	144,77	144,78	144,78	144,77	144,72
Kr. D.	90,29	90,31	90,31	90,32	90,25	90,30	90,32	90,32	90,30	90,30
Kr. N.	87,49	87,48	87,48	87,50	87,40	87,48	87,52	87,50	87,48	87,45
Kr. Sv.	121,43	121,44	121,42	121,435	121,30	121,38	121,40	121,435	121,38	121,35
Fol.	173,40	173,38	173,40	173,38	173,30	173,40	173,38	173,38	173,40	173,35
Fr. B.	12,59	12,586	12,5825	12,5875	12,59	12,59	12,59	12,5875	12,59	12,59
Franco francese	127,27	127,26	127,29	127,31	127,20	127,26	127,24	127,31	127,25	127,25
Lst.	1745,55	1745,15	1745,60	1745,45	1745,25	1745,20	1745,25	1745,45	1745,20	1744,50
Dm. occ.	156,96	157 —	157 —	156,99	157 —	156,95	156,97	156,99	156,95	156,97
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,20	24,18875	24,20	24,20	24,199	24,18875	24,20	24,20
Escudo Port.	21,79	21,79	21,77	21,79	21,80	21,79	21,80	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,41	10,4225	10,43	10,42	10,4150	10,4225	10,42	10,42

Media dei titoli del 12 giugno 1967

Rendita 5 % 1935	104,30
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1967

1 Dollaro USA	625,02
1 Dollaro canadese	578,175
1 Franco svizzero	144,78
1 Corona danese	90,32
1 Corona norvegese	87,51
1 Corona svedese	121,417
1 Fiorino olandese	173,38
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,275
1 Lira sterlina	1745,35
1 Marco germanico	156,98
1 Scellino austriaco	24,199
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,419

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto in data 5 giugno 1967, è stato fissato per i giorni 27 e 28 luglio 1967, con inizio alle ore 8, il diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

(6223)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinquantacinque posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto in data 5 giugno 1967, è stato fissato per i giorni 12, 13 e 14 luglio 1967, con inizio alle ore 8, il diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinquantacinque posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, presso la sala del Consiglio superiore di sanità del Ministero della sanità, viale dell'Industria, Roma - EUR.

(6224)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9098 del 15 novembre 1966 relativo alla assegnazione delle condotte ostetriche alle candidate dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta bandito con decreto n. 7214 del 10 settembre 1965;

Considerato che l'ostetrica Caruso Vincenzina vincitrice della condotta ostetrica della frazione S. Leonardo del comune di Cutro ha rinunziato;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 9088 del 14 novembre 1966;

Considerato che le concorrenti appresso indicate, collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Caruso Vincenzina, regolarmente interpellate hanno dichiarato di rinunziare alla nomina e non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Biamonte Francesca che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica della frazione S. Leonardo del comune di Cutro indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 9098 del 15 novembre 1966 l'ostetrica Biamonte Francesca è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica della frazione S. Leonardo di Cutro in sostituzione dell'ostetrica Caruso Vincenzina rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sara affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Cutro.

Catanzaro, 24 maggio 1967

Il medico provinciale: GIUTTARI

(5833)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4851 dell'1 febbraio 1967, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1964;

Vista la comunicazione in data 22 aprile 1967, con la quale il prof. Leopoldo D'Ambrosio, primario medico dell'Ospedale « Nuovo Loreto » di Napoli, dichiara di rinunziare a far parte della predetta Commissione;

Considerato che occorre provvedere, nei modi di legge, alla relativa sostituzione;

Visto il regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Spadea, primario Ospedale civile di Catanzaro, viene chiamato a far parte della Commissione di cui in narrativa in sostituzione del prof. Leopoldo D'Ambrosio.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 24 maggio 1967

Il medico provinciale: TANAS

(6003)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2932 del 18 luglio 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte ostetriche vacanti in Provincia al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 1944 dell'8 aprile 1967 con il quale si procedeva all'ammissione ed esclusione delle concorrenti;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice in data 22 aprile 1967 con il quale si procedeva alla graduatoria delle partecipanti al concorso sopracitato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso sopracitato:

1. Novellino Maria Pia . . . . . punti 59,410
2. Catino Anita . . . . » 43,320

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Avellino, addì 27 maggio 1967

Il medico provinciale: TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1964;

Viste le istanze delle concorrenti dichiarate idonee e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici, nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1964, delle sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Novellino Maria Pia: Montemarano;
2) Catino Anita: Aquilonia.

Il presente decreto, a norma di legge, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Avellino e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Comuni interessati, come da nota a parte, scaduto il suindicato termine, provvederanno alla nomina delle ostetriche designate.

Avellino, addì 27 maggio 1967

Il medico provinciale: TANAS

(6002)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1907 del 28 maggio 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1964;
Visto il successivo decreto n. 4014 del 21 novembre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso in parola;
Visti gli atti prodotti dalla Commissione stessa e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;
Visto l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli artt. 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indicato in epigrafe:

1. Marchesani Mimma	punti	68,892
2. Capulli Maria Luisa	»	67,897
3. Brasca Anna Luisa	»	67,757
4. Albani Domenica	»	64,987
5. Cerasoli Concetta	»	64,620
6. Trocchio Adalgisa	»	62,797
7. Iacobucci Maria	»	62,562
8. Ferrante Antonina	»	61,582
9. Di Girolamo Caterina	»	61,007
10. Simonetti Fabiana	»	59,945
11. Valeri Assunta	»	59,737
12. Garufo Lina	»	58,737
13. Santucci Maria	»	54,912

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo Ufficio, della prefettura di L'Aquila e dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 30 maggio 1967

Il medico provinciale: LANCETTA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1964, bandito con atto n. 1907 del 28 maggio 1966;
Visto l'ordine di preferenza indicato dalle candidate nelle relative domande di ammissione al concorso
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoindicate, quali vincitrici del concorso indicato in epigrafe, sono assegnate le seguenti sedi:

1) Marchesani Mimma: Ofena;
2) Capulli Maria Luisa: Ateleta;
3) Brasca Anna Luisa: Fossa-Ocre-Poggio P. (Cons.);
4) Albani Domenica: Castel del Monte;
5) Cerasoli Concetta: Cansano;
6) Trocchio Adalgisa: Opi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo Ufficio, della prefettura di L'Aquila e dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 30 maggio 1967

Il medico provinciale: LANCETTA

(6001)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Nomina dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1700 del 10 luglio 1965, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 798 del 27 aprile 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui sopra;
Visti l'ordine della graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quello delle sedi indicate secondo le loro preferenze;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Pascarella Antonio: Pizzo Calabro, Filogaso, Maierato, S. Onofrio;
2) Alessio Antonio: Badolato, Guardavalle, Isca Jonio, S. Caterina Jonio;
3) Staglianò Natale: Tiriolo, Amato, Marcellinara, Miglierina, Settingiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo della prefettura di Catanzaro ed a quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 16 maggio 1967

Il veterinario provinciale: LORETI

(5891)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1967, n. 7.
Norme di integrazione della legge regionale 23 maggio 1966, n. 6. Provvidenze a favore di Comuni deficitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *n.* 15 *del* 23 *maggio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione delle provvidenze disposte con legge regionale 23 maggio 1966, n. 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con decorrenza 1° gennaio 1967, contributi annui costanti a favore dei Comuni in disavanzo economico che, senza fruire di alcun concorso o contributo da parte dello Stato o della Regione, abbiano deliberato di assumere od abbiano contratto mutui:

a) negli anni 1962, 1963, 1964 e 1965, per provvedere alla costruzione, al completamento, alla sistemazione e all'ammodernamento di sedi municipali;

b) nell'anno 1962, per provvedere all'esecuzione di tutte le altre opere elencate nell'art. 1 della predetta legge.

I contributi potranno essere concessi per un periodo di quindici anni, nella misura massima del 4 per cento sull'importo complessivamente mutuato per l'esecuzione di ciascuna opera.

Art. 2.

A favore dei comuni di Attimis, Barcis, Doberdò del Lago, Faedis, Forni di Sotto, Nimis e San Floriano del Collio, incendiati o distrutti durante la lotta di liberazione nazionale, i contributi annui costanti, nella misura e con le modalità previste dalla presente legge, potranno essere concessi anche sui mutui ordinari, deliberati, a qualsiasi titolo, dal 1° luglio 1945 al 31 dicembre 1965, sempre che tali mutui già non fruiscano di altro concorso dello Stato o della Regione.

I contributi di cui al primo comma potranno essere concessi ai comuni di Duino Aurisina, Enemonzo, Tarcento e Trasaghis, limitatamente a mutui deliberati o contratti per la esecuzione di qualsiasi opera pubblica, nelle rispettive frazioni di Ceroglie, Malchina, Medeazza, Visogliano, Esomon di Sotto, Sedilis ed Avasinis, incendiate o distrutte durante la Resistenza.

Art. 3.

Per l'ammissione al contributo previsto dagli articoli precedenti, il perfezionamento del mutuo deve essere avvenuto entro il 24 agosto 1966.

Art. 4.

Le domande di concessione dei contributi devono pervenire all'Assessorato degli Enti locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande debbono essere corredate:

1) da copia della deliberazione, approvata dall'organo tutorio, di assunzione del mutuo e di applicazione della tariffa massima per l'imposta di famiglia e delle supercontribuzioni sulle imposte di consumo per il pareggio del bilancio;

2) da copia del contratto o dell'atto di concessione del mutuo;

3) da un certificato del sindaco attestante che il mutuo non fruisce d'altro concorso dello Stato o della Regione e che non v'è stato, comunque, alcun concorso dello Stato o della Regione nella spesa di esecuzione dell'opera;

4) da copia del provvedimento della Giunta provinciale amministrativa o della Commissione centrale della finanza locale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno nel quale sono stati deliberati i mutui.

I Comuni menzionati nell'art. 2, relativamente ai mutui deliberati dal 1° luglio 1945 al 31 dicembre 1961, potranno limitarsi a presentare, a corredo delle domande, la copia della deliberazione di assunzione del mutuo e i documenti indicati ai numeri 2) e 3) del precedente comma.

Art. 5.

In base alle domande presentate a' sensi della presente legge ed all'importo dello stanziamento iscritto nel bilancio, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli Enti locali, approva il piano di riparto del fondo disponibile, dando precedenza alle richieste dei Comuni delle classi minori ed a quelle dei Comuni che non abbiano beneficiato, per altri mutui, del concorso previsto dalla legge regionale 23 maggio 1966, n. 6.

Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore agli Enti locali.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1967, il limite di impegno di L. 55 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di L. 55 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1981.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 551 con la denominazione « Contributi quindicennali a favore dei Comuni della Regione in disavanzo economico che abbiano deliberato mutui ordinari negli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 e dei Comuni distrutti durante la Resistenza, che abbiano deliberato mutui ordinari negli anni dal 1° luglio 1945 al 31 dicembre 1965 per assunzione di opere pubbliche senza fruire del concorso dello Stato o della Regione » e con lo stanziamento di L. 55 milioni.

A favore di detto capitolo, si provvede mediante storno di L. 25 milioni dal capitolo 497 e di L. 30 milioni dal capitolo 548 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967.

L'onere di L. 55 milioni per l'esercizio finanziario 1967 fa carico al sopracitato capitolo 551 e quello relativo agli esercizi finanziari dal 1968 al 1981 farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci successivi.

Il limite di impegno autorizzato per l'esercizio finanziario 1966 con l'art. 4 della legge regionale 23 maggio 1966, n. 6, è ridotto da 150 a 120 milioni.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 maggio 1967

BERZANTI

(5749)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.